

NORMATIVA IN MATERIA DI ACCESSO AL LAVORO DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI

IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA

Iscrizione alle liste di disoccupazione e avviamento al lavoro

I permessi di soggiorno che permettono l'iscrizione alle liste di collocamento e l'avviamento al lavoro sono:

LAVORO SUBORDINATO

ISCRIZIONE LISTE COLLOCAMENTO/DISOCCUPAZIONE

LAVORO AUTONOMO

FAMIGLIA- MOTIVI FAMILIARI-RICONGIUNGIMENTO/COESIONE FAMILIARE

ASILO POLITICO

PROTEZIONE SOCIALE

STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE(avviabili per 20 h max sett.li – 1040 h annue-art.14 D.P.R. 394/99)

ATTESA OCCUPAZIONE

INSERIMENTO LAVORATIVO

I permessi di soggiorno per lavoro subordinato-lavoro autonomo e famiglia, ai sensi dell'art. 6 del T.U. D.Lgs. 286/98, possono essere utilizzati per ogni altro tipo di attività; l'utilizzo del permesso di soggiorno per motivi diversi da quello indicato deve essere comunicato dai Centri per l'Impiego alla Questura (art.14 D.P.R. 394/99).

Il permesso di soggiorno per "famiglia/motivi familiari" permette sempre l'iscrizione e l'avviamento al lavoro (art.30 D.Lgs. 286/98), fatta eccezione per i casi in cui siano riportate la dicitura "improrogabile" e l'indicazione "visto di tipo C"(Visto per soggiorno di breve durata).

Il motivo "asilo politico" sottintende l'acquisizione dello status di rifugiato politico. Solo chi è già stato riconosciuto rifugiato politico può lavorare in Italia, i richiedenti asilo no.

Non danno diritto ad iscrizione nelle liste di disoccupazione e avviamento al lavoro i permessi di soggiorno per:

TURISMO

AFFARI

GIUSTIZIA

CURE MEDICHE

RICHIESTA ASILO POLITICO

MOTIVI RELIGIOSI

MINORE ETA'

Con il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è consentita la sola attività alle dipendenze del datore di lavoro intestatario dell'autorizzazione al lavoro per ingresso dall'estero.

Per l'iscrizione degli immigrati extracomunitari, oltre a quanto si chiede normalmente, occorre la fotocopia del permesso di soggiorno. Va ricordato che è loro consentito, ai sensi del D.P.R. 403/98 utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo per stati, fatti, qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici e privati italiani (ad es. stato di famiglia e, per l'appunto, stato di disoccupazione).

Chi perde il lavoro può iscriversi al collocamento per il residuo periodo di validità del permesso di soggiorno **INDIPENDENTEMENTE** dalla durata del rapporto di lavoro cessato (art. 22 co. 9 T.U. D.Lgs 286/98).

L'iscrizione al collocamento e l'avviamento al lavoro sono consentiti **SOLO** con permesso di soggiorno **NON SCADUTO**. Il permesso di soggiorno temporaneo, rilasciato in seguito ad ingresso dall'estero con autorizzazione al lavoro per consentire le procedure di assunzione, non è valido per l'iscrizione al collocamento o per avviamento presso datore di lavoro diverso.

Se è in corso il **RINNOVO** del permesso di soggiorno:

- Chi è già iscritto mantiene l'iscrizione, ma in sede di revisione deve portare il permesso di soggiorno rinnovato per non essere cancellato dalle liste
- Chi deve iscriversi non può, fino a quando non ha il permesso di soggiorno rinnovato
- Chi è già avviato, lo rimane, ma se il permesso di soggiorno non viene rinnovato il rapporto di lavoro non può proseguire
- Chi deve essere assunto dovrebbe aspettare il rinnovo del permesso di soggiorno. Per evitare la perdita di concrete occasioni di lavoro i Centri per l'Impiego, se ricevono una C/ASS con ricevuta di richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno, possono accettarla con riserva fino a quando il datore di lavoro non porta il permesso di soggiorno rinnovato. Se entro 30 giorni non viene consegnato il permesso di soggiorno rinnovato il caso deve essere segnalato al Servizio di Ispezione del Lavoro

Anche per i cittadini extracomunitari è possibile accettare la comunicazione di assunzione (C/ASS) anche priva del tesserino C/1 del lavoratore.

Libretto di lavoro

Il libretto di lavoro non è documento indispensabile per l'iscrizione nelle liste. Chi ne è sprovvisto lo ottiene dal Servizio di Ispezione del Lavoro della D.P.L. – via Arcivescovado 9, solo dopo essere stato avviato (portando la fotocopia del mod. C/ASS per assunzioni presso aziende o della denuncia all'INPS – mod. LD/09 per assunzioni presso privati).

Chi ha invece un libretto di lavoro perché ha già lavorato, lo porta con sé quando si iscrive.

Se sul libretto di lavoro risultano periodi di lavoro “aperti”, senza indicazione, cioè, della data di cessazione e/o senza firma del datore di lavoro, non si può procedere all’iscrizione. Se il datore di lavoro non può o non vuole compilare il libretto di lavoro, è possibile iscrivere ugualmente il lavoratore con la fotocopia della denuncia presentata al Servizio di Ispezione del Lavoro per omessa compilazione di libretto di lavoro.

Regolarizzazione ai sensi del D.P.C.M. 16.10.98

La Questura di Torino ha comunicato (note 20.9 e 12.10/00) che le istanze relative alla regolarizzazione prevista dal D.P.C.M. 16.10.98 sono state attualmente definite, in quanto sono stati rilasciati i permessi di soggiorno, ai sensi del D.P.C.M. 16.10.98, per lavoro subordinato, lavoro autonomo, iscrizione alle liste di disoccupazione e famiglia, che sono utilizzabili a tutti gli effetti, indipendentemente da precedenti lavorativi e dal possesso del libretto di lavoro.

Riguardo alla regolarizzazione a livello nazionale, dal momento che, probabilmente, in alcune province si sta ultimando la consegna dei permessi di soggiorno, il Ministero del Lavoro ha ribadito (Circ. 66 e 67 del 29.9.00) che le ricevute di richiesta di permesso di soggiorno ai sensi del D.P.C.M. 16.10.98 sono da considerarsi valide per l’instaurazione di rapporti di lavoro. Si continua ad applicare, in questi casi, la Circolare 78/99.

Conversione dei permessi di soggiorno

I permessi di soggiorno che non consentono di svolgere attività lavorativa possono essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro autonomo o stagionale. La D.P.L. dovrà attestare se la richiesta rientra o meno nel limite assegnato (art.39 D.P.R. 394/99);

i permessi di soggiorno per studio possono essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, anche stagionale e lavoro autonomo (art.39 D.P.R. 394/99);

i permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati quest’anno a chi ha fatto rientro nello Stato di provenienza dopo aver avuto un rapporto di lavoro stagionale lo scorso anno, ed ha esercitato il diritto di precedenza, possono essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato e lavoro autonomo (Circ. 55/00);

i permessi di soggiorno per lavoro autonomo possono essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, anche stagionale (Circ. 56/00);

la disponibilità di posti per la conversione del permesso di soggiorno deve essere attestata dalla Direzione Provinciale del Lavoro su apposita modulistica. La conversione è possibile solo con permesso di soggiorno in corso di validità (Circ. 56/00).

RIEPILOGANDO:

**1. MOTIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO CHE
DANNO DIRITTO A ISCRIZIONE NELLE LISTE E AVVIAMENTO AL LAVORO**

Lavoro subordinato
Iscrizione liste collocamento/disoccupazione
Lavoro autonomo
Famiglia-Motivi familiari - Ricongiungimento- Coesione familiare
Asilo politico
Protezione sociale
Studio e formazione professionale
Attesa occupazione
Inserimento lavorativo

**2. MOTIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO CHE NON DANNO DIRITTO A ISCRIZIONE
NELLE LISTE MA POSSONO ESSERE CONVERTITI IN LAVORO SUBORDINATO O
AUTONOMO**

Lavoro stagionale

**3. TUTTI GLI ALTRI MOTIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO NON DANNO DIRITTO A
ISCRIZIONE NELLE LISTE E AVVIAMENTO AL LAVORO MA POSSONO ESSERE
CONVERTITI IN LAVORO AUTONOMO O LAVORO STAGIONALE NEI LIMITI DELLE
QUOTE STABILITE ANNUALMENTE**

CATEGORIE PROTETTE

Da ricordare che con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 454/1998, ai cittadini immigrati sono stati attribuiti, anche ai sensi dell'art. 2 del T.U. D. Lgs. 286/98, che stabilisce la piena uguaglianza di diritti per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani, i benefici della disciplina delle assunzioni obbligatorie.

Si possono quindi iscrivere nelle liste del collocamento obbligatorio, alle stesse condizioni previste per i lavoratori italiani.

INGRESSI DALL'ESTERO - AUTORIZZAZIONI AL LAVORO

Con circolare del 2.12.99 prot.n. 2606 il Ministero del Lavoro ha chiarito il trasferimento delle materie inerenti i lavoratori immigrati, a seguito dell'avvenuto decentramento di competenze agli Enti Locali.

Il collocamento degli immigrati regolarmente soggiornanti in Italia è stato decentrato ai sensi del D. Lgs. 469/97 ed è materia seguita dalla

**Provincia di Torino – Servizio Lavoro
Via Valeggio 5 – 10128 Torino
Tel. 8614926**

E' rimasta invece competenza del Ministero del Lavoro la gestione dei flussi di ingresso per lavoro e il rilascio delle autorizzazioni al lavoro. I datori di lavoro, aziende e privati, interessati ad assumere lavoratori extracomunitari ancora residenti all'estero, per lavoro subordinato, a tempo determinato ed indeterminato, e per lavoro stagionale, devono presentare la richiesta di autorizzazione al lavoro alla D.P.L. Per il lavoro stagionale la richiesta può essere presentata dalle Associazioni di Categoria, per conto degli associati.

L' indirizzo della D.P.L. per Torino e provincia è il seguente:

**Direzione Provinciale del Lavoro- Servizio Politiche del Lavoro
Ufficio Stranieri – Via Gioberti 16 – 10128 TORINO
Tel.011.5170004**

Dall'emanazione del T.U. – D.Lgs. 286/98, gli ingressi dall'estero sono subordinati alla definizione delle quote annue stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio per lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, lavoro autonomo e lavoro stagionale.

In data 7.8.2000 sono state assegnate al Piemonte 2000 ulteriori quote d'ingresso per lavoro stagionale.

La richiesta deve rientrare nelle quote di ingresso previste per l'anno in corso e soddisfare i requisiti di congruità rispetto a capacità economica ed esigenza d'impresa, per le aziende, mentre per i privati, il reddito familiare – anche cumulativo dei redditi dei parenti di 1° grado non conviventi - deve essere, in Torino e provincia, pari a 93.569.175 per assunzioni a tempo pieno e 81.569.175 per assunzioni part-time. E' inoltre indispensabile offrire una adeguata sistemazione abitativa.

E' previsto il rilascio dell'autorizzazione al lavoro sia per richiesta nominativa, sia per richieste di personale iscritto all'anagrafe informatizzata dei lavoratori extracomunitari prevista dall'art.33 D.P.R. 394/99. Attualmente è in fase sperimentale presso il Ministero del Lavoro la banca dati dei lavoratori albanesi (Circ. M.P.L.S. 27.7.00).

Con la Circolare 55/00 del 28.7.00, il Ministero del Lavoro ha fornito nuove disposizioni relative alla disciplina degli ingressi dall'estero per lavoro.

Non è più previsto il rilascio di autorizzazioni al lavoro per categorie di lavoratori già in Italia (per studio, ad esempio).

L'obbligo di permanenza nella qualifica di assunzione è stato superato, e non è più prevista la validità biennale per l'autorizzazione al lavoro

La qualifica dei lavoratori richiesti deve essere documentata alla D.P.L. al momento della richiesta di autorizzazione al lavoro.

E' consentito il rilascio di autorizzazione al lavoro anche per occupazioni part-time, purchè sia garantito un reddito di almeno 850.000 mensili al lavoratore. Questo vale anche per il lavoro domestico, essendo stata abolita la norma che prevedeva il limite minimo di 24 ore settimanali.

Inoltre, sempre per il settore domestico è possibile instaurare rapporti a tempo determinato, compatibilmente con la normativa vigente.

L'utilizzo diverso di lavoratori richiesti dall'estero per lavoro domestico comporta la revoca dell'autorizzazione.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve restituire il libretto di lavoro alla D.P.L. e entro 5 giorni comunicare la cessazione al Centro per l'Impiego e all'I.N.P.S.

E' opportuna una precisazione circa il divieto previgente di presenza in territorio italiano, anche temporanea, del lavoratore richiesto, durante la procedura di autorizzazione all'ingresso per lavoro. Tale divieto è stato revocato con telegramma del Ministero degli Affari Esteri del 9.3.2000. Pertanto, nel corso del procedimento autorizzativo, la presenza in Italia o in ambito Schengen del cittadino extracomunitario non è più di ostacolo all'esito favorevole della richiesta.

CASI PARTICOLARI DI INGRESSI DALL'ESTERO

Si tratta di ingressi non vincolati alle quote definite annualmente, elencati all'art. 27 del T.U. D.Lgs. 286/98:

- Dirigenti e personale altamente specializzato
- Lavoratori dipendenti e retribuiti da aziende con sede all'estero
- Professori e ricercatori universitari
- Lettori di madre lingua e di scambio
- Traduttori e interpreti
- Collaboratori domestici a seguito del datore di lavoro
- Addestramento professionale

Le relative autorizzazioni al lavoro sono rilasciate, in tempi brevi, dalla D.P.L.

Gli ingressi di lavoratori dipendenti e retribuiti da aziende con sede all'estero – art.27 lettera i) – sono temporaneamente sospesi in attesa delle modalità

applicative del Testo Unico e del Regolamento Attuativo. La sospensione non riguarda rapporti in corso o rinnovi di contratti già stipulati (Circ. M.L.P.S. 34/00 e 42/00).

PRESTAZIONE DI GARANZIA – art.23 T.U. D.Lgs. 286/98

Consiste nella possibilità, offerta a cittadini italiani e stranieri (con permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno), associazioni professionali e sindacali, enti ed associazioni di volontariato, regioni ed enti locali, comunità montane e loro consorzi od associazioni, di ottenere dalla Questura l'autorizzazione all'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari, garantendone l'ospitalità ed il mantenimento.

Agli immigrati entrati in Italia per mezzo di questo dispositivo viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di un anno per ricerca lavoro. L'iscrizione nelle liste di disoccupazione e il successivo avviamento al lavoro sono consentiti, per questi casi, anche con la ricevuta di richiesta permesso di soggiorno.

INGRESSI DALL'ESTERO PER ATTIVITA' NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

La Circolare n. 54/00 del 21.7.00 ha chiarito le procedure attuate successivamente al decentramento delle competenze agli Enti locali.

L'autorizzazione al lavoro per ingressi dall'estero relativa al settore dello spettacolo non rientra nelle quote di flussi d'ingresso previsti annualmente (art.27 D.P.R. 286/98).

I lavoratori così assunti non possono successivamente cambiare settore di appartenenza e qualifica.

L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore a 6 mesi. La relativa proroga non deve superare 6 mesi.

Le richieste di autorizzazione al lavoro devono essere inoltrate al Ministero del Lavoro - Direzione Generale per l'Impiego – Segreteria collocamento spettacolo – via Forno 8 – 00193 ROMA; mentre per le richieste di proroga bisogna rivolgersi alla Direzione Provinciale del Lavoro competente.

Non vengono accolte le richieste di autorizzazione per qualifiche a scarso contenuto professionale, salvo in caso di particolari necessità o esigenze.

ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI IN AMBITO SANITARIO

Si riepilogano di seguito i contenuti della Circolare del Ministero del Lavoro datata 12.4.00, avente per oggetto: “ Cittadini stranieri non comunitari – Riconoscimento

titoli professionali dell'area sanitaria conseguiti all'estero. Autorizzazione all'esercizio professionale", cui si rimanda per ulteriore approfondimento.

Cittadini stranieri non comunitari con titolo professionale conseguito in Italia:

è possibile l'iscrizione a ordini e collegi professionali .

Cittadini stranieri non comunitari con titolo professionale conseguito o riconosciuto in paese dell'Unione Europea:

deve essere presentata apposita domanda al Ministero della Sanità per il riconoscimento del titolo, che può avvenire previo superamento di misura compensativa .

Cittadini stranieri non comunitari con titoli professionali conseguiti in paese terzo:

la procedura è analoga sia per i regolarmente presenti in Italia, che per i residenti all'estero e il riconoscimento del titolo va richiesto al Ministero della Sanità.

Chi è entrato in Italia dopo il 27.3.98 può iscriversi agli albi e ai collegi professionali oppure ottenere il riconoscimento del titolo professionale solo nell'ambito delle quote previste annualmente.

Per gli ingressi dall'estero il riconoscimento dei titoli abilitanti deve essere richiesto PRIMA della richiesta di autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia.

In generale, i cittadini stranieri non comunitari già in Italia possono chiedere il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio professionale al Ministero della Sanità sia direttamente che tramite il datore di lavoro; i residenti all'estero possono richiederlo direttamente, oppure tramite le Rappresentanze Diplomatiche Italiane, lo "Sponsor" o il datore di lavoro.

Ai fini dell'assunzione, le disposizioni sono le seguenti:

- le strutture sanitarie private possono assumere cittadini stranieri non comunitari, iscritti agli albi professionali, con contratto di diritto privato
- le strutture sanitarie pubbliche non possono assumere cittadini stranieri non comunitari in ruolo, per il problema della cittadinanza; possono però inserirli con contratti di diritto privato a tempo determinato NON SUPERIORE ALLA DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, per posti resi indisponibili in organico.

Qualunque struttura sanitaria, pubblica o privata, deve comunicare entro 3 giorni al Ministero della Sanità l'inserimento di cittadini stranieri non comunitari.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Riferimenti normativi:

D. Leg. 286/98 – Testo Unico

D.P.R. 394/99 – Regolamento di attuazione

Antonella STERCHELE
Provincia di Torino
Servizio Lavoro

Testo aggiornato il 18.10.2000